

ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2022 – 2024

E DOCUMENTI ALLEGATI

Premessa

Lo schema di parere che viene presentato è predisposto nel rispetto della parte II “Ordinamento finanziario e contabile del D. Lgs. n.267/2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL), dei principi contabili generali e del principio contabile applicato 4/2, allegati al D.Lgs. 118/2011.

Per la formulazione del parere e per l'esercizio delle sue funzioni l'organo di revisione può avvalersi dei primi tre principi di vigilanza e controllo emanati dal CNDCEC.


Per il riferimento all'anno precedente sono indicate le previsioni definitive 2021.


Il presente documento tiene conto delle norme emanate fino alla data di pubblicazione dello stesso.


ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

**Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2022 – 2024
e documenti allegati**

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Simona Scauu 

Dott.ssa Valeria Usai 

Dott. Graziano Costa 

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 27 del 28/12/2021

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2022-2024, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, del ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.


li 28/12/2021

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Simona Scanu



Dott.ssa Valeria Usai



Dott. Graziano Costa



Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	6
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE	7
DOMANDE PRELIMINARI.....	8
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI	10
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021	10
BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024.....	11
Riepilogo generale entrate e spese per titoli.....	12
Avanzo di amministrazione presunto	14
Fondo pluriennale vincolato (FPV)	15
Previsioni di cassa.....	167
Verifica equilibrio corrente anni 2022-2024.....	19
Entrate e spese di carattere non ripetitivo	20
La nota integrativa	21
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI	24
Verifica della coerenza interna.....	244
Verifica della coerenza esterna.....	26
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2022-2024	27
A) ENTRATE.....	27
Entrate da fiscalità locale	27
Entrate Titolo secondo	27
Entrate Titolo terzo (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni.....	27
Sanzioni amministrative da codice della strada.....	27
Proventi dei beni dell'ente.....	28
Proventi dei servizi pubblici.....	28
Entrate Titolo quarto	28
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI	31
Spese di personale.....	31
Spese per incarichi di collaborazione autonoma	33
Spese per acquisto beni e servizi	33
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).....	34
Fondo di riserva di competenza	34
Fondi per spese potenziali	34
Fondo di riserva di cassa	35
Fondo di garanzia dei debiti commerciali	35
ORGANISMI PARTECIPATI.....	37
SPESE IN CONTO CAPITALE	38
INDEBITAMENTO	39
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI.....	40
CONCLUSIONI.....	41

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

I sottoscritti Dott.ssa Simona Scanu, Dott.ssa Valeria e Dott. Graziano Costa, revisori nominati con delibera del Comitato d'Ambito Territoriale n. 29 del 06.11.2019,

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
 - che è stato ricevuto in data 15/21 dicembre lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
 - visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
 - visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità approvato con delibera del CDA n. 54 del 20/12/2021;
 - i seguenti principi contabili aggiornati:
 - Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1, al Dlgs. n. 118/2011);
 - Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/2011);

Visto il parere espresso dal Dirigente dell'Area Amministrazione e Finanze, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 03/12/2021 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2022-2024;

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 ed i dati più significativi dello Schema di bilancio di previsione 2022/2024 sono quelli evidenziati nelle seguenti Sezioni.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

-In attuazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e ss.mm.ii, e della L.R. del 4 febbraio 2015, n. 4, come modificata dalla L.R. del 11 dicembre 2017 n.25, è costituito, l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (in seguito Ente) per l'esercizio delle funzioni in materia di organizzazione del servizio idrico integrato quale servizio pubblico di interesse generale.

-L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico con competenza territoriale a livello regionale, è dotato di autonomia amministrativa, contabile, tecnica, organizzativa e patrimoniale e vi partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della regione. All'Ente partecipa anche la Regione con le modalità stabilite dalla L.R. del 4 febbraio 2015, n. 4, come modificata dalla L.R. del 11 dicembre 2017 n.25.

- L'Ente subentra a decorrere dal 1° gennaio 2015 in tutte le posizioni giuridiche ed economiche già attribuite alla Gestione Commissariale istituita ai sensi della L.R. 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna - Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche alla legge regionale n. 1 del 2013), e ss.mm.ii.

-Il confine dell'ambito territoriale ottimale coincide con quello dell'intera Regione ai sensi dell'art.3 della L.R. n. 4/2015. Eventuali modifiche del numero degli ambiti e della relativa delimitazione possono essere attuate secondo le procedure e le finalità indicate all'art. 4 della medesima legge regionale.

-L'attività dell'Ente di Governo d'Ambito della Sardegna è regolata dalle norme contenute nella legge istitutiva e ss.mm.ii. e nel presente statuto, nel pieno rispetto della legislazione regionale e statale, anche di principio e, più in generale, delle fonti di diritto anche dell'Unione Europea vigenti, nonché delle determinazioni dell'Autorità nazionale (AEEGSI).

-L'Ente, ha per fine quello di svolgere, le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali. In particolare cura: la scelta della forma di gestione; la determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza; l'affidamento della gestione e relativo controllo.

-L'Ente inoltre regolamenta, l'esercizio sul soggetto affidatario del servizio del controllo analogo a quello effettuato sui propri servizi, quando ricorrano le condizioni di legge.

DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente con delibera n. 37 del 28/07/2021 ha aggiornato gli stanziamenti 2021 del bilancio di previsione 2021-2023 e con delibera n. 38 del 28/07/2021 ha dato atto degli equilibri di Bilancio.

L'Ente non gestirà in esercizio provvisorio dovendo approvare il Bilancio di Previsione entro il 31.12.2021.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del d.lgs n. 118/2011.

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2022-2024.

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

Il Ministero dell'Interno con circolare F.L. n. 97 del 22/12/2021 ha comunicato che La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 22 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL), ha espresso parere favorevole al differimento al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali.

Il relativo decreto del Ministro dell'interno è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Con la proroga del termine, verrà contestualmente autorizzato l'esercizio provvisorio per il trimestre gennaio-marzo 2022.

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL e al DM 9 dicembre 2015, allegato 1, con particolare riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP).

L'Ente ha adottato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

I documenti contabili, in ottemperanza alle previsioni di legge, sono già stati inviati alla BDAP, con prot. EGAS n. 7305 del 14.12.2021.

Tutti i documenti inviati sono stati acquisiti e protocollati con esito positivo in data 14.12.2021, ed in particolare:

- Schemi di Bilancio, prot. BDAP 300123;
- Dati Contabili Analitici, prot. BDAP 299766;
- Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi, prot. BDAP 299765.

L'Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, commi da 849 a 857, della l. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019).

L'Ente non si è avvalso della possibilità di rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3 del d.l n. 269/2003,

convertito con modificazioni dalla l. n. 326/2003, prevista dall'art. 1, comma 961 della legge di bilancio 2019, le cui modalità operative sono state definite dal D.M. 30/08/2019 in quanto non ha mutui in essere.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

Il Comitato Istituzionale d'Ambito ha approvato con delibera n. 21 del 06/07/2021 il rendiconto per l'esercizio 2020.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n.9 in data 21/06/2020 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2020 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2020 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

risultato d'amministrazione 2020	
	2020
Risultato d'amministrazione (A)	€ 30.519.125,95
<i>composizione del risultato di amministrazione:</i>	
Parte accantonata (B)	€ 20.212,00
Parte vincolata (C)	€ 12.270.550,13
Parte destinata agli investimenti (D)	€ -
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	€ 18.228.363,82

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2019	2020	2021
Fondo cassa complessivo al 31.12	€ 57.703.830,05	€ 48.136.556,80	€ 38.002.041,09
<i>di cui cassa vincolata</i>	€ 43.683.840,49	€ 32.602.302,54	€ 13.496.910,44

Per quanto concerne il fondo di cassa 2021 è stato inserito quello scaturente dalle scritture contabilità dell'Ente alla data del 03/12/2020, giorno della redazione del bilancio.

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2022-2024 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL.

L'impostazione del bilancio di previsione 2022-2024 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2022, 2023 e 2024 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2021 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2021			
				PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
Fondo pluriennale						
vincolato per spese correnti (1)		previsioni di competenza		102490,61	0,00	0,00
Fondo pluriennale						
vincolato per spese in conto capitale (1)		previsioni di competenza	109.493.479,04	38.549.850,72	14.208.498,43	-
Utilizzo avanzo di Amministrazione						
		previsioni di competenza	9.883.368,32			
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2)		previsioni di competenza	0,00	0,00		
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento						
		previsioni di cassa	48.136.556,80	38.002.041,09		
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00		
Trasferimenti correnti						
	3.952.648,04	previsione di competenza	3.054.946,57	2.850.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00
		previsione di cassa	7.977.660,74	6.802.648,04		
Entrate extratributarie						
	132.356,23	previsione di competenza	180.883,54	136.060,00	16.060,00	16.060,00
		previsione di cassa	246.048,73	268.416,23		
Entrate in conto capitale						
	232.650.398,35	previsione di competenza	156.997.639,49	124.392.260,27	54.466.659,25	696.800,00
		previsione di cassa	248.635.871,47	357.042.658,62		
Entrate da riduzione di attività finanziarie						
	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00		
Accensione prestiti						
	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00		
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00		
Entrate per conto terzi e partite di giro						
	48.597,46	previsione di competenza	1.051.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.045.000,00
		previsione di cassa	1.069.204,05	1.098.597,46		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE						
	236.784.000,08	previsione di competenza	161.284.469,60	128.428.320,27	58.182.719,25	4.407.860,00
		previsione di cassa	257.928.784,99	365.212.320,35		
		previsione di competenza	280.661.316,96	167.080.661,60	72.391.217,68	4.407.860,00
		previsione di cassa	306.065.341,79	403.214.361,44		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI		
				ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
			0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE CORRENTI						
	914.158,55	previsione di competenza di cui già impegnato*	3.166.877,76	3.038.550,61	2.616.060,00	2.616.060,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	-	102.490,61	-	0,00
		previsione di cassa	4.305.721,20	0,00	(0,00)	(0,00)
SPESE IN CONTO CAPITALE						
	210.477.162,85	previsione di competenza di cui già impegnato*	276.443.439,20	162.992.110,99	68.725.157,68	746.800,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	38.549.850,72	67.960.272,07	42.366.671,90	0,00
		previsione di cassa	242.009.786,09	14.208.498,43	-	-
SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00	0,00	-	-
RIMBORSO DI PRESTITI						
	-	previsione di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	-	-	0,00
		previsione di cassa	0,00	-	(0,00)	(0,00)
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	-	-	-	-
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-	-	-	-
SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
	74.467,90	previsione di competenza di cui già impegnato*	1.051.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.059.390,22	1.124.467,90	(0,00)	(0,00)
TOTALE TITOLI						
	211.465.789,30	previsione di competenza di cui già impegnato*	280.661.316,96	167.080.661,60	72.391.217,68	4.412.860,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	38.549.850,72	68.062.762,68	42.366.671,90	-
		previsione di cassa	247.374.897,51	14.208.498,43	-	-
			-	364.984.957,54	-	-
TOTALE GENERALE DELLE SPESE						
	211.465.789,30	previsione di competenza di cui già impegnato*	280.661.316,96	167.080.661,60	72.391.217,68	4.412.860,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	38.549.850,72	68.062.762,68	42.366.671,90	-
		previsione di cassa	247.374.897,51	14.208.498,43	-	-
			-	364.984.957,54	-	-

In base a quanto dichiarato dal Dirigente dell'Area Amministrazione e Finanze nella Relazione tecnica, e dalle verifiche effettuate, l'Organo di revisione ritiene congrue e attendibili le previsioni inserite in bilancio.

ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO RILEVANTI

Risultato d'amministrazione presunto

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Dal bilancio di previsione 2022-2024 nel caso di applicazione dell'avanzo presunto per le quote vincolate ed accantonate, le tabelle A1 e A2 sono obbligatorie (se l'Ente ha applicato avanzo accantonato presunto deve allegare prospetto a1), se ha applicato avanzo vincolato presunto deve allegare prospetto a2).

L'allegato a/1 elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato nel corso del primo esercizio considerato nel bilancio stesso e preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42, comma 9, del presente decreto e dell'articolo 187, commi 3 e 3 quinquies, del TUEL.

L'allegato a/2 elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.

Le quote vincolate del risultato di amministrazione sono definite dall'articolo 42, comma 5, al presente decreto, e dall'articolo 187, comma 3-ter, del TUEL, che distinguono i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall'ente

N.B. Solo nel caso di approvazione del bilancio di previsione successiva all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, è possibile applicare al bilancio di previsione anche l'avanzo destinato ad investimenti. Al riguardo l'allegato a/3 elenca le risorse presunte destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate del risultato di amministrazione. Le risorse destinate agli investimenti sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

L'Ente non ha applicato avanzo di amministrazione presunto.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

In allegato al bilancio di previsione è previsto il Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del "Fondo pluriennale vincolato" relativo all'anno 2022.

Tale prospetto partendo dal valore del "Fondo" presunto al 31 dicembre 2021, permette di evidenziare:

- le spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal "Fpv" ed imputate all'esercizio 2022;
- la quota di "Fpv" al 31 dicembre 2021 non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2022 e rinviata agli esercizi successivi;
- il "Fpv" previsto al 31 dicembre 2022.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2022 sono le seguenti:

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Totale entrate correnti vincolate a.....	
Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale	102.490,61
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
entrata in conto capitale	38.549.850,72
assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
TOTALE	38.652.341,33

Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2022	Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA	38.652.341,33
FPV di parte corrente applicato	102.490,61
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	38.549.850,72
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	0,00
FPV di entrata per partite finanziarie	0,00
FPV DETERMINATO IN SPESA	38.652.341,33
FPV corrente:	102.490,61
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	102.490,61
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	38.549.850,72

- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	24.341.352,29
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	14.208.498,43
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie	0,00

Fondo pluriennale vincolato FPV iscritto in entrata per l'esercizio 2022

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Entrate correnti vincolate	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	102.490,61
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	0,00
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte corrente	102.490,61
Entrata in conto capitale	38.549.850,72
Assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte capitale	38.549.850,72
TOTALE	38.652.341,33

L'organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa e che il Fpv di spesa corrisponda al Fpv di entrata dell'esercizio successivo.

Il Fondo pluriennale vincolato di parte corrente pari a € 102.490,61, è interamente costituito dalle risorse del fondo per il salario accessorio del personale dipendente e dei dirigenti, reimputate con variazione di esigibilità approvata con determinazione dirigenziale n. 277 del 14.12.2021.

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2022
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	38.002.041,09
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00
2	Trasferimenti correnti	6.802.648,04
3	Entrate extratributarie	268.416,23
4	Entrate in conto capitale	357.042.658,62
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.098.597,46
TOTALE TITOLI		365.212.320,35
TOTALE GENERALE ENTRATE		403.214.361,44

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2022
1	Spese correnti	4.599.714,23
2	Spese in conto capitale	359.260.775,41
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
4	Rimborso di prestiti	0,00
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	1.124.467,90
TOTALE TITOLI		364.984.957,54
SALDO DI CASSA		38.229.403,90

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione.

In merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi hanno partecipato alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa al 3.12.2021, giorno della redazione del bilancio, comprende la cassa vincolata per euro 13.496.910,44.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
DENOMINAZIONE		RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento			38.002.041,09	38.002.041,09	38.002.041,09
<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>		-	0,00	0,00	0,00
<i>Trasferimenti correnti</i>		3.952.648,04	2.850.000,00	6.802.648,04	6.802.648,04
<i>Entrate extratributarie</i>		132.356,23	136.060,00	268.416,23	268.416,23
<i>Entrate in conto capitale</i>		232.650.398,35	124.392.260,27	357.042.658,62	357.042.658,62
<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>		-	0,00	0,00	0,00
<i>Accensione prestiti</i>		-	0,00	0,00	0,00
<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>		-	0,00	0,00	0,00
<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>		48.597,46	1.050.000,00	1.098.597,46	1.098.597,46
TOTALE TITOLI		236.784.000,08	128.428.320,27	365.212.320,35	365.212.320,35
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		236.784.000,08	166.430.361,36	403.214.361,44	403.214.361,44
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	<i>Spese Correnti</i>	914.158,55	3.038.550,61	3.952.709,16	4.599.714,23
2	<i>Spese In Conto Capitale</i>	210.477.162,85	162.992.110,99	373.469.273,84	359.260.775,41
3	<i>Spese Per Incremento Di Attività Finanziarie</i>		-	0,00	0,00
4	<i>Rimborso Di Prestiti</i>		-	0,00	0,00
5	<i>Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere</i>		-	0,00	0,00
7	<i>Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro</i>	74.467,90	1.050.000,00	1.124.467,90	1.124.467,90
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		211.465.789,30	167.080.661,60	378.546.450,90	364.984.957,54
SALDO DI CASSA					38.229.403,90

N.B. Il comma 555 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/201) al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

La differenza tra la somma dei residui + competenza e quanto effettivamente previsto nella cassa è dovuta al "f.do di riserva di competenza e di cassa" previsto in cassa con importo superiore rispetto alla competenza.

Verifica equilibrio corrente anni 2022-2024

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per gli Enti locali)⁽¹⁾

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			2022	2023	2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00	38.002.041,09		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		102.490,61	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.986.060,00 0,00	2.666.060,00 0,00	2.666.060,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		3.038.550,61 0,00 0,00	2.616.060,00 0,00 0,00	2.616.060,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			50.000,00	50.000,00	50.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento derivanti da avanzo corrente	(-)		50.000,00	50.000,00	50.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

L'importo di euro 50.000,00 di entrate di parte corrente destinate a spese del titolo secondo sono costituite da quote consortili.

Il saldo positivo di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese in c/capitale

N.B. La RGS Circolare n 8 del 15 marzo 2021 ha confermato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito) come già stabilito con Circolare n 5 del 9 marzo 2020. Nella medesima

Circolare 8/2021, tenendo conto del rispetto per gli anni 2021 e 2022, in base ai dati dei bilanci di previsione 2020-2022, a livello di comparto, dell'equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1-bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), la RGS ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2021-2022. Restano, comunque, ferme, per ciascun ente, le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento, nonché l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000 (anche a consuntivo, come prescritto dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018).

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

Il Decreto fiscale (DL 124/2019, legge 157/2019) art 57 co. 1-quater modifica l'articolo 7 comma 2 del dl 78 del 2015, e viene prorogata al 2023 (prima era 2020) la possibilità che gli enti locali utilizzino senza vincoli di destinazione (anche per la parte corrente) le economie derivanti da:

- a) operazioni di rinegoziazione di mutui*
- b) dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi*

L'ente non si è avvalso di tale facoltà in quanto non ha mutui in essere.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- *Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:*
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;*
 - b) condoni;*
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;*
 - d) entrate per eventi calamitosi;*
 - e) alienazione di immobilizzazioni;*
 - f) accensioni di prestiti;*
 - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.*
- *Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:*
 - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,*
 - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,*
 - c) eventi calamitosi,*
 - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,*
 - e) investimenti diretti,*
 - f) contributi agli investimenti.*

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011)

Nel bilancio non sono previste nei primi tre titoli entrate e nel titolo I° spese non ricorrenti.

Il Bilancio dell'Egas non ha entrate tributarie in quanto l'ente non ha capacità impositiva, il Titolo II è composto prevalentemente da quote consortili dovute dai 377 comuni aderenti all'ente ed il Titolo III è costituito prevalentemente da interessi attivi, riscossione crediti ex Esaf e rimborso spese per personale in comando.

La nota integrativa

L'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, motivando la mancata costituzione del Fondo Crediti di dubbia esigibilità;
- b) la specifica delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto;
- c) non sono presenti interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito;
- d) non sono state rilasciate garanzie principali o sussidiarie a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- e) non sono presenti contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- f) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il principio 4/2 precisa inoltre:

9.11.2 La prima parte della nota integrativa deve riguardare i criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio.

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa deve illustrare i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- *alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;*
- *agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

9.11.6 L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, deve essere predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, deve essere dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo deve essere distinto nelle seguenti componenti¹:

- una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6,
- una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,
- una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:

- a) deve descrivere le modalità di quantificazione della stessa;
- b) deve dare atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;
- c) deve riportare l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.

In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli

¹ La seconda e terza componente sono eventuali. Non esistono se non sono previste riduzioni permanenti delle spese correnti o incrementi delle aliquote tributarie.

costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.

In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

a. *il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);*

b. *gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.*

Pertanto, il principio di coerenza implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.

La verifica della coerenza è circoscritta solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2022-2024 siano coerenti con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore.

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dal Comitato d'Ambito Territoriale previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Sul DUP e/o relativa nota di aggiornamento l'organo di revisione esprime parere nella presente relazione.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

Programma triennale lavori pubblici

L'Egas non è interessato all'obbligo di redigere il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento, con delibera del Comitato Istituzionale d'Ambito n. 55 del 20/12/2021 è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.

Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Ai sensi del comma 6 dell'art. 21 D. Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatarie individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9,

comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Su tale atto approvato dal CDA n. 56 del 20/12/2021, l'organo di revisione ha formulato il parere con verbale n. 22 in data 06/12/2021 ai sensi dell'art.19 della Legge 448/2001.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

I fabbisogni di personale nel triennio 2022-2024, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale.

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007

Il comma 2 dell'articolo 57 del Decreto Fiscale ha abrogato l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

L'Egas non è interessato all'obbligo di redigere il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliare.

Verifica della coerenza esterna

PAREGGIO DI BILANCIO - SALDO OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA

La Legge di bilancio 2019 con i commi da 819 a 827 ha permesso di superare il “Pareggio di bilancio” come vincolo di finanza pubblica in osservanza a quanto stabilito dalle Sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018.

Dal 2019 i Comuni, possono utilizzare totalmente ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di “Pareggio di bilancio”:

- il “Fondo pluriennale vincolato” di entrata (compresa la quota derivante da indebitamento),
- l’avanzo di amministrazione effettivamente disponibile,
- l’assunzione di nuovo indebitamento nei soli limiti stabiliti all’art. 204 del Tuel.

Il “Pareggio di bilancio” coincide ora con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile e dal Tuel, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo; gli Enti Locali saranno in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo, come risultante dal Prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (Allegato 10).

L’Ente non è soggetto ai vincoli di finanza pubblica ex patto di stabilità.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2022-2024

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2022-2024, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate del Titolo I- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa.

Entrate da fiscalità locale

L'Egas non ha entrate derivanti da fiscalità locale in quanto non ha capacità impositiva.

Entrate del Titolo II-Trasferimenti correnti

I trasferimenti correnti previsti sono costituiti da provenienti da amministrazioni pubbliche e più specificatamente da Amministrazioni Locali e sono relativi a:

- quote consortili dovute dai 377 comuni aderenti all'ente deliberate dal Comitato Istituzionale d'Ambito in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Le quote a carico dei comuni sono calcolate in proporzione alle rispettive quote di partecipazione determinate ai sensi della Legge Regionale 4 febbraio 2015, n.4 e ss.mm.ii..

Con la deliberazione del Comitato Istituzionale d'Ambito n. 57 del 20.12.2021, sono state rideterminate le quote per il triennio 2022 – 2024 con la previsione di un introito annuo di € 2.650.000,00.

La previsione di entrata per il rimborso delle spese da parte della RAS per le procedure inerenti le acquisizioni sananti per le opere realizzate dall'ex Esaf ammonta ad €.200.000,00 solo per l'anno 2022 mentre non è prevista alcuna entrata per gli anni 2023 e 2024.

Tale tipologia di entrata non è assoggettata al FCDE.

Entrate del Titolo III-Entrate extratributarie

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

L'Egas non ha entrate derivanti da titoli abitativi.

Sanzioni amministrative da codice della strada

L'Egas non ha entrate derivanti da sanzioni amministrative codice della strada.

Proventi dei beni dell'ente

L'Egas non ha proventi derivanti da beni per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali in quanto non dispone di un proprio patrimonio immobiliare.

Proventi dei servizi pubblici

L'Egas non gestendo servizi pubblici non ha proventi derivanti dagli stessi.

Le entrate previste nel Titolo III° per l'anno 2022 per €. 136.060,00 e di €.16.060,00 per gli anni 2023-2024 derivano unicamente da:

- interessi attivi €. 1.060,00;
- crediti ex Esaf correlati alle spese €. 5.000,00;
- entrate da rimborsi recuperi restituzione somme non dovute o incassate in eccesso €. 5.000,00;
- entrate e proventi diversi €. 5.000,00;
- rimborso spese da amministrazioni per personale in comando distacco €. 120.000,00 solo per l'annualità 2022.

Per quanto concerne i crediti ex Esaf, così come specificato nella nota integrativa, è stata iscritta una previsione molto prudentiale pari a € 5.000,00 tenuto conto che è in corso di definizione l'affidamento di un servizio di recupero crediti nei confronti di persone e/o società per le quali sono già stati emessi i relativi decreti ingiuntivi.

La competenza alla riscossione è stata trasferita alla ex AATO dalla RAS con L.R. 4 agosto 2011, n.17. Il trasferimento dei crediti è avvenuto senza assicurare lo stato di certezza, liquidità ed esigibilità degli stessi e senza la contestuale trasmissione della relativa documentazione cartacea detenuta dal cessato ESAF e depositata presso gli archivi del soggetto Gestore Abbanoa Spa. I crediti presentano situazioni differenziate in merito allo stato di riscossione e alla documentazione a corredo, soprattutto relativamente alla dimostrazione dell'interruzione della prescrizione del diritto alla riscossione, che ne determina un elevato grado di complessità oltre che di incertezza.

I suddetti crediti non risultano iscritti in bilancio e per tali fattispecie di entrate non è previsto l'accantonamento al FCDE.

Entrate del Titolo IV- Entrate in Conto Capitale

Le entrate previste in €. 124.392.260,27 per il 2022, €. 54.466.659,25 per il 2023 ed €. 696.800,00 per il 2024, sono relative a contributi che saranno erogati dalla regione Sardegna, vincolati al

finanziamento di opere inerenti il servizio idrico integrato riferiti alle seguenti fonti di finanziamento già assegnate all'Egas:

		PREVISIONI ANNO 2022
1	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE FONDI P.O.R. - LLPP	5.056.056,12
2	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE FONDI P.O.R. - LLPP 2006	2.765.422,15
3	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE FONDI P.O.R. - LLPP 2005	16.341,01
4	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE FONDI P.O.R. - AMBIENTE- COLLEGATO CAPITOLO 7000 SPESA	-
5	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE FONDI P.O.R. - AMBIENTE 2006- COLLEGATO CAPITOLO 6500 SPESA	175.991,38
6	FSC patto di cui alla convenzione Ras Egas rep. N. 6/12269 del 14/12/2020	37.740.000,00
7	POR FESR 6.3 Miglioramento del servizio idrico integrato e riduzione delle perdite di rete e di acquedotto. COLLEGATO CAPITOLO 4000	16.415.000,00
8	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE DELIBERA CIPE N. 55 DEL 01/12/2016 - PIANO OPERATIVO AMBIENTE FSC 2014-2020 - MATTM	21.068.000,00
9	RAS - AMBIENTE- APQ RISORSE IDRICO FOGNARIE DEPURATIVE - II ATTO INTEGRATIVO - COLLEGATO CAPITOLO 6502 SPESA	1.430.474,77
10	FINANZIAMENTO RAS PER REALIZZAZIONE OPERE IMPIANTI PRIORITARI - DGR n° 75/15 del 30/12/2008 - 8° ATTO AGGIUNTIVO ACCORDO ATTUATIVO - COLLEGATO CAPITOLO 6051 SPESA	780.000,00
11	Trasf. Ras per invaso de Cedrino 6° atto	200.000,00
12	Trasferimenti LEGGE 388/2000 ART 109 -INTERVENTI URGENTI DELIBERA RAS N°30/73 DEL 12/07/2011 - Comuni di Alghero e Olbia e impianti CACIP - COLLEGATO CAPITOLO 6065 SPESA	215.776,69
13	Trasf. Di capitale dalla Regione atto aggiuntivo del 31 marzo 2005 collegato al cap. 4500	5.000.000,00
14	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE INTERVENTI URGENTI PIANO NAZIONALE PER IL SUD- DELIBERA CIPE 30 APRILE 2012 E DGRN°17/8 DEL 24/04/2012 - COLLEGATO CAPITOLI 4410-4510 SPESA	5.372.461,03
15	Trasferimenti di capitale - Delibera Cipe del 3 agosto 2011 n° 62 - Piano Nazionale per il Sud - comparto Idrico - COLLEGATO CAPITOLO 4420 SPESA	2.961.563,57
16	Trasferimenti di capitale - Delibera Cipe n° 79- DCS 41-2013 - COLLEGATO CAPITOLO 4430	3.229.833,06
17	TRASFERIMENTI DI CAPITALE al gestore unico Abbanoa per la real. Delle infrastrutture dei consorzi ZIR trsferite in concessione d'uso A. ATTUATIVO DEL 6 DIC 2004 - F.DI CIPE - DEL. N.17/ 2003 ASS.AMBIENTE - COLLEGATO CAPITOLO 6600 SPESA	670.000,00
18	DGR N. 65/22 DEL 23/12/2020	2.000.000,00
19	FSC 2014-2020 LINEA DI AZIONE 2.2.2	2.300.000,00
20	TRASF. DI CAP. DALLA RAS INT. S.I.I. DI CUI ALLA TABELLA B DELLA L.R. 40/2018 COMPARTO FOGNARIO	16.466.334,99
21	TRASF. DI CAP. DALLA RAS INT. S.I.I. DI CUI ALLA TABELLA B DELLA L.R. 40/2018 COMPARTO IDRICO	529.005,50
TOTALE TITOLI		124.392.260,27

		PREVISIONI ANNO 2023
1	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE FONDI P.O.R. - LLPP	3.165.586,87
2	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE FONDI P.O.R. - LLPP 2006	1.822.835,32
3	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE LLPP LEGGE 67/2006	690.000,00
4	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE FONDI P.O.R. - AMBIENTE- COLLEGATO CAPITOLO 7000 SPESA	-
5	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE FONDI P.O.R. - AMBIENTE 2006- COLLEGATO CAPITOLO 6500 SPESA	-
6	FSC patto di cui alla convenzione Ras Egas rep. N. 6/12269 del 14/12/2020	16.007.378,14
7	POR FESR 6.3 Miglioramento del servizio idrico integrato e riduzione delle perdite di rete e di acquedotto. COLLEGATO CAPITOLO 4000	0,00
8	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE DELIBERA CIPE N. 55 DEL 01/12/2016 - PIANO OPERATIVO AMBIENTE FSC 2014-2020 - MATTM	4.011.200,00
9	RAS - AMBIENTE- APQ RISORSE IDRICO FOGNARIE DEPURATIVE - II ATTO INTEGRATIVO - COLLEGATO CAPITOLO 6502 SPESA	1.621.038,60
10	TRASF. RAS LL.PP. AMBIENTE SCHEMA 258 CAPITOLO 6050 SPESA	5.072.976,14
11	Trasf. Ras per invaso de Cedrino 6° atto	1.180.075,28
12	Trasferimenti LEGGE 388/2000 ART 109 -INTERVENTI URGENTI DELIBERA RAS N°30/73 DEL 12/07/2011 - Comuni di Alghero e Olbia e impianti CACIP - COLLEGATO CAPITOLO 6065 SPESA	-
13	Trasf. Di capitale dalla Regione atto aggiuntivo del 31 marzo 2005 collegato al cap. 4500	4.047.598,85
14	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE INTERVENTI URGENTI PIANO NAZIONALE PER IL SUD- DELIBERA CIPE 30 APRILE 2012 E DGRN°17/8 DEL 24/04/2012 - COLLEGATO CAPITOLI 4410-4510 SPESA	-
15	Trasferimenti di capitale - Delibera Cipe del 3 agosto 2011 n° 62 - Piano Nazionale per il Sud - comparto Idrico - COLLEGATO CAPITOLO 4420 SPESA	8.491.931,53
16	Trasferimenti di capitale dalla Ras- atto aggiuntivo 31 marzo 2005 f.di cipe del. n.17/2003	2.066.130,88
17	TRASFERIMENTI DI CAPITALE al gestore unico Abbanoa per la real. Delle infrastrutture dei consorzi ZIR trasferite in concessione d'uso A. ATTUATIVO DEL 6 DIC 2004 - F.DI CIPE - DEL. N.17/ 2003 ASS.AMBIENTE - COLLEGATO CAPITOLO 6600 SPESA	0,00
18	DGR N. 65/22 DEL 23/12/2020	0,00
19	FSC 2014-2020 LINEA DI AZIONE 2.2.2	827.134,00
20	TRASF. DI CAP. DALLA RAS INT. S.I.I. DI CUI ALLA TABELLA B DELLA L.R. 40/2018 COMPARTO FOGNARIO	5.176.768,14
21	TRASF. DI CAP. DALLA RAS INT. S.I.I. DI CUI ALLA TABELLA B DELLA L.R. 40/2018 COMPARTO IDRICO	286.005,50
TOTALE TITOLI		54.466.659,25

		PREVISIONI ANNO 2024
8	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE DELIBERA CIPE N. 55 DEL 01/12/2016 - PIANO OPERATIVO AMBIENTE FSC 2014-2020 - MATTM	496.800,00
18	DGR N. 65/22 DEL 23/12/2020	0,00
19	FSC 2014-2020 LINEA DI AZIONE 2.2.2	200.000,00
TOTALE TITOLI		696.800,00

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2022-2024 per macro-aggregati di spesa corrente è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI				
PREVISIONI DI COMPETENZA				
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
101	Redditi da lavoro dipendente	1.183.363,43	1.087.772,82	1.087.772,82
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	112.646,11	96.146,11	96.146,11
103	Acquisto di beni e servizi	1.298.314,14	1.272.814,14	1.272.814,14
104	Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	94.800,00	21.500,00	21.500,00
110	Altre spese correnti	327.926,93	116.326,93	116.326,93
Totale		3.038.550,61	2.616.060,00	2.616.060,00

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato “redditi da lavoro dipendente” prevista per gli esercizi 2022/2024, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente con le disposizioni attuali.

L'articolo 9, comma 36, del D.L. 78/2010, prevede che “Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque, nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzione da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze”;

La nota della Regione Autonoma della Sardegna, prot. n. 1529 del 02/02/2017, avente ad oggetto “Applicabilità all'Ente di governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS) dell'art. 9, comma 36 del decreto legge 78/2010 e definizione dei tetti di spesa per l'applicazione della spending review., con la quale, preso atto del parere espresso dall'Avvocatura dello Stato, si afferma che l'Ente di governo dell'Ambito della Sardegna può essere considerato un ente di nuova istituzione e rientra, in quanto tale, nell'ambito di applicazione dell'art.9, comma 36 del decreto legge n.78/2010;

L'art. 9 comma 28 del decreto-legge n.78/2010, convertito con modificazioni nella legge n.122/2010, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1 quater del decreto-legge n.113/2016, convertito con nella

legge n.160/2016, prevede che per le forme di lavoro flessibile viene stabilito un limite di spesa pari alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Poiché l'Egas è un ente di nuova istituzione, l'anno di riferimento quale limite alla spesa per le forme di lavoro flessibile è il 2017, anno in cui si è verificata la necessità di ricorrere a tali fattispecie per far fronte ad esigenze straordinarie di gestione degli adempimenti amministrativi e tecnici.

La nuova Programmazione dei Fabbisogni del Personale per il triennio 2022-2024, prevede per il **tempo indeterminato** quanto segue:

anno 2022 - tempo indeterminato:

-prosecuzione della procedura concorsuale indetta con la determinazione dirigenziale n. 230 del 11.11.2021, volta all'assunzione, tramite concorso pubblico, di due categorie D1 aventi profilo professionale "Specialista Economista ed esperto di programmazione economica e finanziaria";

-prosecuzione della procedura concorsuale indetta con la determinazione dirigenziale n. del 30.11.2021, volta all'assunzione, tramite concorso pubblico, 1 categoria D1 avente profilo professionale "Istruttore Direttivo Tecnico";

-assunzione di una categoria C1 Istruttore Amministrativo Contabile (in sostituzione della figura di istruttore contabile), a tempo indeterminato e pieno, mediante mobilità, scorrimento di graduatoria di altro ente, procedura concorsuale;

-nuovo esperimento della procedura di mobilità volontaria, già effettuata nell'anno 2021 e rimasta senza esito, per l'assunzione di 1 Istruttore Direttivo Tecnico (posto reso disponibile a seguito di mobilità volontaria concessa nell'anno 2017 alla figura di istruttore direttivo contabile, figura poi sostituita in istruttore direttivo tecnico con DCIA n. 44 del 13.10.2021).

anno 2022 – tempo determinato:

-assunzione con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 D.Lgs. 267/2000 di 1 dirigente amministrativo sino al 31.12.2022.

anno 2023 – tempo indeterminato:

nessuna assunzione.

anno 2023 – tempo determinato:

nessuna assunzione.

anno 2024 – tempo indeterminato:

nessuna assunzione.

anno 2024 – tempo determinato:

nessuna assunzione.

La spesa conseguente all'attuazione di detta programmazione per il triennio 2022/2024 è pari ad €. 1.222.302,35 e rientra nei limiti della spesa previsti per l'Ente, pari ad euro 1.325.000,00;

Non sono previste per tutto il triennio spese a tempo determinato; nel caso si dovessero prevedere, le stesse non dovranno superare l'ammontare complessivo sostenuto per la stessa tipologia nell'anno 2017 pari ad €.70.081,76, di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, modificato dall'art. 11 del D.L. 90/2014, convertito con Legge 114/2014.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Attualmente non sono previsti affidamenti di incarichi di collaborazione autonoma nel triennio 2022-2024.

L'Organo di revisione ricorda che i contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Comitato.

L'ente nel caso dovrà dotarsi di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei Conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.

L'ente sarà tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:

a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
b) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;

c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

Si evidenzia che la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:

- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DI 78/2010)

- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del DI 78/2010)

- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010)

- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DI 78/2010)

- i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del DI 78/2010)

- l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008)

- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DI 95/2012)

- l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. 5

L'Organo di revisione ha verificato che le tipologie di entrate previste nel bilancio dell'Ente di Governo, mancano dei presupposti necessari previsti dall'art. 167 del TUEL per essere assoggettate al FCDE, essendo previste solo entrate relative a crediti nei confronti di amministrazioni pubbliche e contributi agli investimenti.

Infatti non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, si è data adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio e sono relative esclusivamente ai crediti vantanti nei confronti degli utenti ex-Esaf che continuano ad essere accertati solo per cassa in quanto nessun nuovo ruolo è stato emesso.

L'eventuale accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2022 - euro 17.326,93 pari allo 0,57% delle spese correnti;

anno 2023 - euro 9.126,93 pari allo 0,34% delle spese correnti;

anno 2024- euro 9.126,93 pari allo 0,34% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del **TUEL** ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

Si ricorda che la metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondi per spese potenziali

L'Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2022-2024 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali.

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali (1):

FONDO	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Accantonamento rischi contenzioso	29.600,00	29.600,00	29.600,00
Accantonamento oneri futuri	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	33.000,00	4.600,00	4.600,00
TOTALE	62.600,00	34.200,00	34.200,00

Al momento l'Ente, pur presentando un ridotto numero di contenziosi, che allo stato attuale non presentano criticità tali da far presagire la soccombenza, ha accantonato le risorse necessarie per il pagamento di oneri da sentenza costituendo un apposito fondo rischi di € 29.600,00.

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa pari ad €. 726.932,00 rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. *(non inferiore allo 0,2 per cento degli stanziamenti di cassa delle spese finali.).*

E' calcolato sulle spese finali di cassa derivabili dal quadro generale riassuntivo del bilancio, che fa riferimento al titolo 1, al titolo 2 e al titolo 3.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2021) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2020) di almeno il 10%.
In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio
- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Con il D.L. 152/2021 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose." il legislatore ha apportato un'importante modifica al metodo di calcolo del FGDC per gli anni 2022 e 2023.

L'articolo 9 comma 2 lett. a) prevede: "al comma 861, dopo le parole «amministrativa e contabile.» sono inserite le seguenti: «Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.»

Pertanto, così come è stato per il 2021, anche per gli anni 2022 e 2023 gli enti potranno calcolare lo stock di debito al 31.12 di ciascun anno interessato dal confronto sulla base dei dati presenti nelle proprie scritture contabili e non facendo riferimento al saldo presente in PCC. Resta fermo l'obbligo di riduzione del 10% dello stock di debito da un anno all'altro.

Gli enti che intenderanno beneficiare di tale deroga dovranno però:

- comunicare, anche per gli enti in SIOPE+, alla piattaforma elettronica lo stock di debito al 31.12 di ciascuno dei due anni precedenti a quello in cui si prevede l'iscrizione del FGDC. (entro il 31 gennaio 2022 salvo ulteriori proroghe)
- attestare l'esito positivo della verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Sempre al citato articolo 9 comma 2 è introdotta alla lettera b) la specifica che prevede l'iscrizione del FGDC anche nel corso della gestione provvisoria o dell'esercizio provvisorio.

La PCC resta, invece, l'unico riferimento possibile per l'elaborazione dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti.

Nel caso in cui l'ente non rispetterà i criteri previsti dalla norma si invita l'Ente entro il 28 febbraio ad effettuare la variazione per costituire l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente:

- ha effettuato e sta continuando a farlo, le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;
- ha posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2021 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

L'Ente non ha previsto stanziamenti per il Fondo di garanzia debiti commerciali, di cui all'articolo 1, comma 859 della L. 145/2018, in quanto non sussistono le condizioni che ne impongono la costituzione.

L'Ente infatti non ha dovuto ridurre il debito commerciale rispetto al debito al 31.12.2020, non presenta debiti commerciali scaduti e l'indicatore dei pagamenti evidenzia il rispetto dei termini di pagamento delle transazioni commerciali di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002.

Di seguito si riportano i dati della piattaforma dei crediti commerciali nell'anno 2021 e nell'anno 2020:

anno 2021

debito commerciale presente alla data del 15.12.2021	€ 7.151,62
note di credito	- € 7.152,62
Importo documenti ricevuti nell'esercizio	€ 752.312,88
Tempo medio ponderato di pagamento	17 giorni
Tempo medio ponderato di ritardo	-14

anno 2020

debito commerciale presente alla data del 15.12.2021	€ 4.307,45
Importo scaduto e non pagato	€ 4.307,45
Importo documenti ricevuti nell'esercizio	€ 607.888,42
Tempo medio ponderato di pagamento	33 giorni
Tempo medio ponderato di ritardo	2

ORGANISMI PARTECIPATI

L'Ente non possiede partecipazioni in società e non ha enti o organismi strumentali.

Ha provveduto ad adottare l'atto n. 49 del 29/11/2021 avente ad oggetto: " **REVISIONE PERIODICA AL 31.12.2020 DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ARTICOLO 20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016, N. 175: ATTESTAZIONE DI NON DETENZIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ**".

L'esito di tale ricognizione [*anche se negativo*] dovrà essere comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014:

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti;
- alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art.15 del D.Lgs. n.175/2016.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2022, 2023 e 2024 sono finanziate come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE						
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO				2022	2023	2024
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)			-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)			38.549.850,72	14.208.498,43	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)			124.392.260,27	54.466.659,25	696.800,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)					
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)			0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)			0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)			0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)			50.000,00	50.000,00	50.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)			0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)			162.992.110,99 0,00	68.725.157,68 0,00	746.800,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)			0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE						
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E				-	-	-

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2022-2024 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie).

Limitazione acquisto immobili *

Non è prevista alcuna spesa per acquisto immobili.

(Poiché la regola generale è il divieto di procedere ad acquisti immobiliari, ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 12 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa, gli enti territoriali effettuano operazioni di acquisto di immobili solo se:

- a) siano comprovate documentalmente l'indispensabilità (assoluta necessità per obbligo giuridico) e l'indilazionabilità (impossibilità oggettiva) attestata dal responsabile del procedimento;*
- b) la congruità del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Deve essere acquisita prima della definizione delle operazioni di acquisto;*
- c) delle predette operazioni sia data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.)*

*** n.b. Questa limitazione è disapplicata dal comma 905 della Legge di bilancio 2019 (n. 145/2018) che introduce alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.**

INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, non ha attivato fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento.

Il comma 557 della Legge di Bilancio 2020 prevede la possibilità di riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli Enti Locali attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato. Le modalità ed i criteri per la riduzione del costo degli interessi, è stabilita con decreto del MEF.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2022-2024;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali reimputazioni di entrata;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il DUP ed il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti, i relativi finanziamenti.

Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge.

Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso dal Dirigente dell'Area Amministrazione e Finanze;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024 e sui documenti allegati.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria

Dott.ssa Simona Scanu

Dott.ssa Valeria Usai

Dott. Graziano Costa

